

# **Regolamento di Mediazione di “Themis ADR”**

ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Denominazione, sede e ambito di attività**

Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da Themis s.r.l. (“Themis ADR”, ovvero “l’Organismo”).

L’Organismo svolge attività di mediazione civile e commerciale, sia obbligatoria che facoltativa, ivi comprese le mediazioni demandate dal giudice, nelle materie indicate dalle norme vigenti.

L’Organismo opera nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, del regolamento ministeriale attuativo della mediazione (D.M. Giustizia 24 ottobre 2023 n. 150 e successive modificazioni) e dei decreti ministeriali collegati, nonché del presente Regolamento e del Codice etico.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina:

- l’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo;
- il procedimento di mediazione in ogni sua fase;
- i criteri di designazione dei mediatori;
- le modalità di calcolo e riscossione delle indennità;
- la tenuta dei registri e la conservazione degli atti di mediazione;
- i rapporti dell’Organismo con le parti, i mediatori e i terzi.

Esso è allegato alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi ed è reso disponibile al pubblico sul sito dell’Organismo e presso le sue sedi operative.

### **Art. 3 – Principi generali**

L’Organismo svolge la propria attività in conformità ai principi di:

- indipendenza e imparzialità;
  - riservatezza del procedimento e dei dati personali;
  - efficienza e celerità;
  - trasparenza nella determinazione delle indennità e nella gestione dei procedimenti;
  - pari trattamento delle parti.
-

## **Titolo II – Organizzazione dell’Organismo**

### **Art. 4 – Responsabile dell’Organismo e struttura organizzativa**

L’Organismo è diretto da un Responsabile nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del D.M. 150/2023, che:

- assicura il rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento;
- rappresenta l’Organismo nei confronti del Ministero e degli utenti;
- cura l’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e dei collaboratori;
- vigila sul corretto svolgimento dei procedimenti di mediazione;
- adotta, ove necessario, provvedimenti interni per l’adeguamento organizzativo e tecnologico.

La struttura dell’Organismo è articolata in:

- segreteria amministrativa;
- elenco dei mediatori e degli eventuali responsabili di sede, se previsti.

### **Art. 5 – Requisiti di serietà dell’Organismo**

Per il mantenimento dell’abilitazione, l’Organismo garantisce:

- l’onorabilità dei soci, degli amministratori, del Responsabile e dei mediatori;
- la previsione nello statuto e nell’atto costitutivo dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e attività strumentali all’esercizio delle predette attività;
- l’impegno a non prestare servizi di mediazione e ADR quando l’Organismo ha un interesse nella lite.

---

## **Titolo III – Registri, elenchi e gestione dei dati**

### **Art. 6 – Registro degli affari di mediazione**

L’Organismo tiene un registro informatizzato degli affari di mediazione, nel quale sono annotati per ciascun procedimento:

- numero progressivo;
- generalità delle parti e dei loro difensori, se nominati;
- oggetto e valore della lite;
- indicazione della natura obbligatoria o facoltativa della mediazione o della provenienza giudiziale (mediazione demandata dal giudice);
- nominativo del mediatore designato;
- date degli incontri;
- esito del procedimento (accordo, mancato accordo, mancata comparizione, ecc.).

I dati sono conservati almeno per tre anni dalla conclusione del procedimento, in conformità agli obblighi di conservazione previsti per gli organismi di mediazione.

#### **Art. 7 – Elenchi dei mediatori e dei responsabili**

L'Organismo tiene e aggiorna gli elenchi dei mediatori civili e commerciali.

#### **Art. 8 – Obblighi di trasmissione dei dati al Ministero**

L'Organismo trasmette al Ministero della giustizia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione, indicando separatamente:

- mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice, con indicazione di materie e valore della lite;
- mediazioni facoltative, con indicazione di materie e valore;
- esito del primo incontro e dell'intero procedimento;
- natura delle parti (persone fisiche o giuridiche);
- numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- dati sui flussi dei procedimenti (pendenti iniziali, iscritti, definiti, pendenti finali).

Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce causa di cancellazione dal registro.

---

### **Titolo IV – Procedimento di mediazione**

#### **Art. 9 – La domanda di mediazione. Presentazione**

La mediazione è instaurata mediante deposito presso la segreteria dell'Organismo, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo [themisadr@pec.it](mailto:themisadr@pec.it), di apposita domanda, anche congiunta, presentata secondo il modulo predisposto dall'Organismo e disponibile sul sito web e presso le sedi o con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione da parte dell'Organismo di mediazione.

La domanda deve contenere almeno:

- i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti; in caso di persone giuridiche, anche la partita IVA e il codice destinatario, allegando copia del documento d'identità e della visura camerale aggiornata, se impresa iscritta al registro, ovvero dell'atto costitutivo e dello statuto, se persona giuridica non iscritta al registro delle imprese, nonché i relativi recapiti, anche elettronici, e quelli degli eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le comunicazioni;
- i dati identificativi del difensore della parte, ove previsto o presente, con allegata copia del mandato corredato dall'elezione di domicilio;
- la descrizione sommaria dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda, nonché i documenti che si intendono esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni e quali documenti devono intendersi riservati al solo mediatore;
- il valore della lite, determinato ai sensi degli artt. 10–15 c.p.c., ovvero le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

La procedura si intende avviata alla data del ricevimento da parte dell'Organismo della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, unitamente all'attestazione del versamento delle spese di avvio e di primo incontro, oltre alle spese vive eventualmente richieste.

In presenza di litisconsorzio necessario, la domanda deve essere rivolta a tutte le parti interessate.

### **Art. 10 – Sede e durata della mediazione**

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o nelle eventuali sedi secondarie autorizzate, alla presenza delle parti, ovvero in via telematica secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento, o con incontri con modalità audiovisive da remoto secondo quanto indicato dal medesimo articolo. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. Della deroga è data comunicazione alla segreteria dell'Organismo di mediazione.

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

### **Art. 11 – La domanda di mediazione. Iscrizione e fissazione del primo incontro**

La segreteria, verificata la regolarità formale della domanda, procede all'iscrizione nel registro degli affari di mediazione, assegnando un numero progressivo.

Entro il termine previsto dalla normativa vigente, il responsabile dell'Organismo:

- designa il mediatore competente, salvo diversa e concorde indicazione delle parti, secondo i criteri di cui all'articolo 12;
- fissa data, ora e luogo, o modalità telematica, del primo incontro, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda;
- la segreteria comunica alla parte chiamata la domanda di mediazione e a tutte le parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la convocazione e le informazioni essenziali sul procedimento, inclusi costi, durata e diritti e doveri delle parti.

Nei casi in cui le parti da invitare, indicate dalla parte istante, dovessero risultare irreperibili o anche sconosciute, è onere della parte istante provvedere mediante notifica per pubblici proclami, qualora dalla stessa ritenuta necessaria.

### **Art. 12 – Il mediatore. Designazione e dichiarazione di indipendenza e imparzialità**

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo in base a criteri oggettivi e predeterminati, quali:

- competenza professionale e formazione specifica;
- esperienza nella materia oggetto della controversia;
- assenza di conflitti di interesse e di situazioni che possano compromettere l'imparzialità;
- rotazione interna, ove possibile, per garantire equa distribuzione degli incarichi.

Nello specifico, nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori il Responsabile dell'Organismo procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

Le parti possono indicare uno o più mediatori iscritti nell'elenco di Themis ADR; in mancanza di indicazione concorde, o qualora l'Organismo ritenga di non poterla accogliere, la designazione è effettuata dal Responsabile in base ai suddetti criteri e alla natura della controversia.

Per controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari. Themis ADR può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi iscritti al Registro con cui abbia stipulato apposito accordo, comunicato al Responsabile del Registro ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. t) del D.M. n. 150/2023 e pubblicato sul sito web.

Il mediatore deve comunicare prontamente, e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Eventuali circostanze sopravvenute che incidano su indipendenza o imparzialità devono essere immediatamente comunicate al Responsabile e alle parti. In tali casi, come in ogni ipotesi di impedimento o impossibilità, il Responsabile provvede senza indugio alla sostituzione del mediatore.

Le parti possono chiedere la sostituzione quando emergano situazioni idonee a compromettere indipendenza e imparzialità o nei casi di cui all'art. 51 c.p.c. Se la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano iscritto all'elenco.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera

procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni".

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

### **Art. 13 – Adesione alla mediazione e primo incontro**

La parte convocata è invitata a comunicare tempestivamente la propria adesione, indicando i dati necessari per la fatturazione e i recapiti elettronici per le comunicazioni. L'adesione si perfeziona solo con il pagamento dell'indennità, comprensiva delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro; in difetto, il mediatore dà atto della mancata partecipazione, anche se la parte è presente.

Le richieste di rinvio del primo incontro devono pervenire, da parte di entrambe le parti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro, corredate di adeguata motivazione. Le richieste tardive sono valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti. I rinvii non possono superare il termine di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 e sono subordinati alle disponibilità di Themis ADR e del mediatore. Non sono esaminate richieste di rinvio in assenza di adesione al primo incontro.

La richiesta di estensione a terzi, da formulare per iscritto entro il primo incontro, è subordinata al consenso delle altre parti presenti. In caso di accordo, il mediatore fissa un nuovo primo incontro; in mancanza, ne dà atto a verbale. Se la richiesta è congiunta, l'incontro originario è rinviato. La convocazione del terzo è effettuata da Themis ADR ai recapiti indicati dalla parte richiedente, che ne sostiene i costi.

Qualora l'atto di adesione introduca una nuova domanda o una riconvenzionale, il mediatore ne verifica al primo incontro la disponibilità delle altre parti e ne dà atto a verbale, sia in caso di accordo sia di mancato consenso.

### **Art. 14 – Valore della lite. Determinazione**

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore, da individuarsi ai sensi del precedente comma.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di individuazione del valore, lo stesso è determinato dal Responsabile di Themis ADR con atto comunicato alle parti o agli avvocati, se nominati, a mezzo PEC.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi che precedono. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, come sopra indicato, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

### **Art. 15 – Le parti. Partecipazione, rappresentanza e assistenza**

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, le parti devono partecipare personalmente alla mediazione; per giustificati motivi possono farsi rappresentare da un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla definizione della controversia mediante delega sostanziale.

I soggetti diversi dalle persone fisiche intervengono tramite rappresentanti o delegati con adeguata conoscenza dei fatti e idonei poteri. Il mediatore, ove opportuno, richiede la dichiarazione dei poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 28/2010 il delegante può conferire la delega con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita, unitamente a copia non autentica del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 e nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati;

Nelle mediazioni volontarie, la partecipazione può avvenire anche senza difensore, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge in tema di assistenza legale.

I legali possono comunque intervenire nella fase conclusiva per assistere le parti nella formalizzazione dell'accordo, sottoscriverlo e attestarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

### **Art. 16 – Il primo incontro. Svolgimento**

Il mediatore dirige gli incontri mediante sessioni congiunte e/o separate, applicando tecniche imparziali di gestione del conflitto parametricate alle specificità del caso.

Per lo svolgimento del primo incontro, l'Organismo garantisce una disponibilità temporale non inferiore a due ore. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro può essere esteso oltre le

due ore, nell'ambito della medesima giornata, quando ciò risulti necessario o opportuno al fine di consentire, ove possibile, la conciliazione al primo incontro, tenuto conto della particolare complessità delle questioni controverse, del rilevante numero delle parti, della necessità di approfondire le posizioni emerse, della presenza di concrete possibilità di buon esito della procedura, ovvero della necessità di procedere alla definizione o alla redazione dell'accordo di conciliazione. In tali casi, il mediatore comunica alle parti la possibilità di protrarre l'incontro nella medesima giornata.

All'apertura del primo incontro, il mediatore illustra funzione e modalità della mediazione e si adopera per favorire il raggiungimento di un accordo. Parti e difensori sono tenuti a cooperare con buona fede e lealtà, assicurando un confronto effettivo sulle questioni controverse.

Qualora le parti decidano di interrompere il tentativo conciliativo già al primo incontro, la procedura si conclude con esito negativo. Del primo incontro è redatto verbale, sottoscritto da tutte le parti. Il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni relative alla volontà di proseguire con incontri successivi; ulteriori annotazioni sono ammesse solo con il consenso unanime delle parti e del mediatore. Nei casi previsti dall'art. 5, commi 1 e 5-quater, del D.Lgs. n. 28/2010, il primo incontro si tiene anche in assenza di adesione della parte chiamata.

Il mediatore può formulare proposte conciliative, anche al primo incontro, quando richiesto dalla legge o dalle parti, e può avvalersi di consulenti tecnici previo consenso delle stesse.

Per ogni incontro è redatto apposito verbale, sottoscritto dal mediatore e dalle parti presenti, recante almeno la data dell'incontro, i nominativi dei presenti, le attività svolte e l'esito dell'incontro.

#### **Art. 17 – Gli incontri successivi al primo**

Al termine del primo incontro, le parti, qualora intendano proseguire con incontri successivi, sono tenute al versamento delle ulteriori indennità e/o spese di mediazione previste dal Regolamento. Tali importi devono essere corrisposti prima dell'incontro successivo e restano dovuti a prescindere dall'esito della procedura.

Le richieste di rinvio degli incontri successivi devono essere presentate, previo pagamento delle somme dovute, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata e adeguatamente motivate. Le richieste tardive sono valutate caso per caso dal mediatore e dalle parti. In caso di istanza unilaterale o di disaccordo sul rinvio, l'Organismo, sentito il mediatore, può determinare la nuova data.

Il mediatore può aggiornare l'incontro per consentire alle parti di esaminare proposte, acquisire ulteriori informazioni, predisporre documentazione necessaria o per qualsiasi altra esigenza funzionale alla conciliazione.

Nelle controversie che richiedano competenze tecniche specifiche, il mediatore, previo consenso delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il compenso dell'esperto, integralmente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale. Le parti possono altresì convenire che la relazione tecnica sia utilizzabile nell'eventuale successivo giudizio.

L'Organismo può autorizzare la presenza di tirocinanti agli incontri, anche se svolti integralmente in modalità telematica. I tirocinanti sono tenuti a sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti depositati in sessione comune e, ciascuna, a quelli prodotti nelle rispettive sessioni separate. L'Organismo custodisce gli atti in un fascicolo, anche informatico, registrato e numerato, per tre anni dalla conclusione della procedura. Il fascicolo comprende la



domanda di mediazione, l'adesione delle parti invitate, gli eventuali documenti non riservati, i verbali conclusivi e tutti gli atti della procedura;

È onere della parte indicare espressamente gli atti destinati a rimanere riservati al solo mediatore. Sono comunque non riservati gli atti di adesione e le procure. L'accesso agli atti può essere richiesto con istanza motivata, mediante consultazione o rilascio di copia, anche informatica; il rilascio può essere subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.

Non sono ammesse comunicazioni riservate al solo mediatore al di fuori delle sessioni separate.

### **Art. 18 – Proposta del mediatore**

In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di formularla, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali devono trasmettere al mediatore, sempre per iscritto, l'accettazione o il rifiuto, entro sette giorni dalla comunicazione, salvo diverso termine indicato dal mediatore. In mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si intende rifiutata. Salvo diverso accordo, la proposta non può contenere riferimenti a dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Qualora la proposta non sia accettata anche da una sola parte, il verbale di mancata conciliazione è redatto decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di rifiuto.

### **Art. 19 – Conclusione del procedimento e verbale finale**

Il procedimento si conclude con:

- accordo di conciliazione;
- mancato accordo;
- mancata partecipazione di una o più parti;
- altre cause di estinzione previste dalla normativa in tema di mediazione e/o dalla legge in generale.

In caso di raggiungimento dell'accordo, il mediatore redige il processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo di conciliazione, con indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore. Quest'ultimo certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 o l'eventuale impossibilità di sottoscrizione e provvede senza ritardo al deposito presso la segreteria dell'Organismo. Nel verbale sono altresì indicati i soggetti presenti agli incontri e le parti che, pur regolarmente convocate, non hanno partecipato.

Il verbale è redatto in formato digitale oppure, se formato in modalità analogica, in un numero di originali pari alle parti partecipanti, oltre a un originale destinato al deposito presso l'Organismo.

Copia del verbale depositato è rilasciata alle parti che ne facciano richiesta.

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a esclusivo carico delle parti.

### **Art. 20 – Riservatezza**

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo, nonché chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura, nei confronti dei terzi e delle altre parti, salvo espresso consenso della parte dalla quale tali dichiarazioni o informazioni provengano.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio avente il medesimo oggetto, né possono essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio, salvo il consenso della parte interessata o i casi espressamente previsti dalla legge.

Il mediatore, gli eventuali mediatori ausiliari, i tirocinanti, i consulenti, il personale di segreteria e tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano preso parte al procedimento non possono essere obbligati a deporre o a riferire, in sede giudiziale o in altra sede, in merito ai fatti, alle dichiarazioni e alle informazioni apprese nel corso della mediazione, fatti salvi i limiti e le deroghe previsti dalla normativa vigente.

La riservatezza riguarda il contenuto sostanziale degli incontri di mediazione, delle sessioni congiunte e delle sessioni separate, nonché le proposte, le offerte, le ammissioni, le dichiarazioni e le informazioni scambiate nel corso del procedimento. Restano escluse dall'obbligo di riservatezza le sole circostanze necessarie a documentare la regolarità formale del procedimento, la partecipazione o mancata partecipazione delle parti, l'identificazione dei presenti e la conclusione della procedura. Non sono ammesse comunicazioni riservate al solo mediatore al di fuori delle sessioni separate.

Resta fermo che eventuali prove o fonti di prova preesistenti alla mediazione non divengono inammissibili per il solo fatto di essere state prodotte o richiamate nel corso del procedimento.

---

## **Titolo V – Indennità e spese di mediazione**

### **Art. 21 – Tabelle delle indennità e criteri di calcolo**

Le indennità spettanti all'Organismo per lo svolgimento della mediazione sono determinate in conformità alla normativa vigente. L'Organismo dichiara di adottare la tabella delle spese di mediazione prevista per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. n. 150/2023 – Allegato A, nonché di applicare le ulteriori previsioni di cui all'art. 31 del medesimo decreto.

Le spese di mediazione sono quantificate, per ogni scaglione di riferimento, entro il minimo e il massimo previsti dalla Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e secondo i criteri di cui all'art. 31 del medesimo decreto.

Per il primo incontro le parti sono tenute a corrispondere un'indennità, oltre alle spese vive documentate. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento nonché quelle di mediazione relative al primo incontro. In caso di domanda proposta da più parti, anche se riconducibili a un unico centro di interessi, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse.

Sono altresì dovute le spese vive diverse da quelle di avvio, relative a esborsi documentati sostenuti dall'Organismo, quali convocazioni, sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi per le parti prive di firma digitale, rilascio copie.

Se il procedimento si conclude al primo incontro senza accordo e senza prosecuzione restano dovuti esclusivamente gli importi previsti per il primo incontro, comprensivi delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle eventuali spese vive documentate.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nonché quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione sono determinate secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e secondo le previsioni dell'art. 31 del medesimo decreto.

In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione determinate secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e secondo le previsioni dell'art. 31 del medesimo decreto.

In caso di prosecuzione degli incontri, le ulteriori spese di mediazione sono determinate secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e secondo le previsioni dell'art. 31 del medesimo decreto.

In caso di accordo successivo al primo incontro, si applicano le ulteriori spese di mediazione determinate secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e secondo le previsioni dell'art. 31 del medesimo decreto.

Tutti gli importi devono essere versati al termine dell'incontro o prima degli incontri successivi e costituiscono condizione per il rilascio del verbale finale. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle spese di mediazione, diverse dalle spese di avvio, più soggetti espressione di un unico centro di interessi sono considerati come parte unica.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tenuta al pagamento delle indennità. Essa deve produrre, unitamente alla domanda, il provvedimento di ammissione anticipata o l'istanza depositata presso il Consiglio dell'Ordine competente; il provvedimento di ammissione e quello di conferma devono comunque essere depositati prima della conclusione della procedura. Restano in ogni caso dovute le spese vive documentate.

Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

## **Art. 22 – Patrocinio a spese dello Stato e crediti di imposta**

Le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato beneficiano dell'esonero dal pagamento delle indennità nei limiti di legge. Gli importi non corrisposti costituiscono credito d'imposta per l'Organismo, secondo la procedura prevista dal D.M. Giustizia 1° agosto 2023.

L'Organismo indica nel verbale e nei registri gli estremi dell'ammissione e provvede alla presentazione telematica delle domande per il riconoscimento dei crediti d'imposta.

Le parti possono altresì accedere ai crediti d'imposta per le indennità versate nonché per il compenso dell'avvocato, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal medesimo decreto ministeriale.

### **Art. 23 – Responsabilità delle parti**

Rientrano nella esclusiva responsabilità delle parti:

- la verifica dell'assoggettabilità della controversia alla mediazione;
- l'individuazione del Tribunale territorialmente competente;
- la corretta indicazione di oggetto, ragioni della pretesa e natura della controversia;
- l'individuazione dei soggetti da coinvolgere, anche ai fini del litisconsorzio necessario;
- la comunicazione dei recapiti per le notifiche;
- la determinazione del valore della controversia;
- le dichiarazioni relative all'eventuale ammissione al gratuito patrocinio;
- l'assenza di altre istanze pendenti sulla medesima controversia;
- ogni ulteriore dichiarazione resa nel corso della procedura.

THEMIS ADR S.R.L. non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo.

### **Art. 24 – Mediazione telematica o da remoto**

Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 la mediazione, con il consenso di tutte le parti, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Ciascuna parte può chiedere, in sede di domanda di attivazione, di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto. Chi partecipa a distanza deve dotarsi di strumenti idonei. L'Organismo non risponde di eventuali problemi tecnici che ostacolano il collegamento.

Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati dal presente articolo nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 28/2010.

Le sessioni si svolgono tramite stanze virtuali accessibili ai soggetti autorizzati, quali parti, difensori, mediatori, consulenti e tirocinanti. Tutti devono esibire un valido documento di identità per l'identificazione. Le telecamere devono restare attive; non è consentita la presenza di soggetti non autorizzati né l'allontanamento senza preventiva comunicazione e giustificato motivo. Eventuali terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti.

Il mediatore può gestire sessioni riservate mediante le funzionalità della piattaforma. È vietata qualsiasi registrazione o acquisizione audio-video degli incontri, nonché la conservazione o diffusione dei relativi dati. Tutti i partecipanti sono vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010.

L'Organismo tratta i dati personali e le credenziali di accesso nel rispetto della normativa vigente, adottando misure idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. L'Organismo non risponde dell'uso improprio delle credenziali da parte degli utenti o di accessi non autorizzati imputabili agli stessi.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del paragrafo che precede, è inviato al mediatore che, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma digitale e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo che lo invia alle parti e agli avvocati, ove nominati.

Anche nel caso di incontri in presenza il verbale della mediazione telematica dovrà essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi in cui il mediatore rilevi mancanze tecniche del portale utilizzato per lo svolgimento delle mediazioni telematiche, dovrà, previa autorizzazione del Responsabile dell'Organismo, inviare il verbale in formato PDF nativo agli indirizzi PEC dei legali che assistono le parti in mediazione affinché raccolgano le firme digitali dei propri assistiti e quindi, previa apposizione delle loro firme digitali ed esclusa ogni ipotesi di firma grafica, trasmettano sempre a mezzo PEC al mediatore il verbale completo delle firme. Il mediatore provvederà quindi all'invio del file, in sequenza, alle altre parti collegate, chiudendo il procedimento e il collegamento unicamente quando il verbale sarà stato correttamente sottoscritto da tutte le parti presenti all'incontro di mediazione.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

---

## **Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 25 – Diritti e facoltà delle parti in caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo**

I diritti e le facoltà delle parti in caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo in pendenza del procedimento di mediazione sono disciplinati dagli artt. 40 e 41 del D.M. 150/2023.

In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

### **Art. 26 – Adeguamento alla normativa sopravvenuta**

Ogni modifica legislativa o regolamentare che incida sulla disciplina della mediazione si intende automaticamente recepita nel presente Regolamento, che sarà conseguentemente aggiornato e, ove necessario, sottoposto nuovamente al Ministero.

### **Art. 27 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Responsabile del registro.

### **Art. 28 – Privacy e trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dalle parti nell'ambito del procedimento di mediazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 47 del D.M. 24 ottobre 2023 n. 150.

Il Titolare del trattamento è Themis s.r.l., in qualità di Organismo di mediazione, che tratta i dati personali per finalità connesse allo svolgimento del procedimento di mediazione, agli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, nonché agli obblighi di legge previsti dalla normativa di settore.

Il trattamento può riguardare dati comuni, nonché, nei limiti strettamente necessari, dati particolari e giudiziari eventualmente conferiti dalle parti nell'ambito della procedura.

I dati sono trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita.

I dati personali possono essere comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, quali mediatori, eventuali consulenti, personale autorizzato dell'Organismo, nonché alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla conclusione della mediazione, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori previsti dalla normativa vigente.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, nei limiti compatibili con la natura e le finalità del procedimento di mediazione.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sul sito dell'Organismo e presso le sedi operative.

### **Art. 29 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.